

AVV. GIULIO LEO

e-mail: giulioleo11@gmail.com

cell. (+39) 349/1765143

PEC: giulioleo@ordineavvocatiroma.org

AVV. VINCENZO ZECCHINO

 ${\bf PEC: vincenzozecchino@ordineavvocatiroma.org}$

e-mail: vinzecchino@gmail.com

cell. (+39) 333/4102395

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ATTO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI AVVERSA ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Per la Dott.ssa **TABEA SEYFFARTH** (C.F. SYFTBA93M60Z112S), residente in 83059 Kolbermoor (Germania), alla via Theodor Fontane Strasse 3, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giulio Leo (C.F. LEOGLI89S26A489C, *pec*: giulioleo@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. Vincenzo Zecchino (ZCCVCN87R27A399D, *pec*: vincenzozecchino@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Andrea Mineo (C.F. MNINDR91A29G273C *pec*: avvocatoandreamineo@pec.it) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06/64564197 o agli indirizzi *pec* su indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Zecchino sito in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 47;

ricorrente –

Contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

- resistente -

la **REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- resistente -

la LAZIODISCO – Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- resistente -

Nonché contro

la **Dott.ssa Alessia Di Donna**, residente in via delle Querce n. 3, 00034 – Colleferro (RM),

- controinteressato -

per l'annullamento

previa idonea misura cautelare

- della Determinazione Direttoriale n. 1273 del 28.05.2020 con cui la Lazio Disco ha adottato il "Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2020/21" (**doc. 1**);
- del "Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2020/21" per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea per l'anno accademico 2020-2021 in favore degli studenti universitari (**doc. 2**);
- della Determinazione Direttoriale n. 1106 del 11.05.2021 avente ad oggetto: "Decadenza beneficio borsa di studio posto alloggio e contributo integrativo Anno accademico 2020/2021 n. 3.899 studenti DiSCo" con cui il medesimo Ente Regionale ha disposto l'illegittima esclusione e/o decadenza della dott.ssa Seyffarth dal beneficio dell'idoneità al contributo integrativo, per l'anno accademico 2020/2021 (doc. 3);
- delle comunicazioni intervenute sul "Portale Studenti Lazio Disco" con cui l'odierna ricorrente è stata informata dell'esclusione e/o decadenza dal beneficio integrativo o borsa di studio (**doc. 4**);
- della graduatoria degli studenti ammessi all'erogazione del beneficio integrativo o borsa di studio;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto e successivo, nella parte in cui lede il diritto di parte ricorrente;

nonché per l'impugnazione del parziale diniego di accesso agli atti

- relativamente all'istanza presentata in data 21.07.2021, mezzo *pec* alla LazioDisco (protocollo@pec.laziodisco.it), nella parte in cui non si provvedeva alla comunicazione del nominativo di un soggetto controinteressato richiesto, alla trasmissione dei verbali di valutazione della domanda di parte ricorrente, alla trasmissione della graduatoria

degli studenti ammessi all'erogazione della borsa di studio e alla dichiarazione di eventuali somme residue come stanziate da bando (doc. 5).

FATTO

1) Con atto notificato in data 08.09.2021 l'odierna ricorrente proponeva ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato avverso gli atti meglio indicati in epigrafe. Il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

"ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971

Nell'interesse della Dott.ssa TABEA SEYFFARTH (C.F. SYFTBA93M60Z112S), residente in 83059 Kolbermoor (Germania), alla via Theodor Fontane Strasse 3, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente dall'Avv. (C.F.LEOGLI89S26A489C. Giulio Leo atto. pec: giulioleo@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. Vincenzo Zecchino (ZCCVCN87R27A399D, pec: vincenzozecchino@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Andrea Mineo (C.F. MNINDR91A29G273C pec: avvocatoandreamineo@pec.it) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06/64564197 o agli indirizzi pec su indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Zecchino sito in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 47;

ricorrente –

Contro

il MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,

- resistente -

la **REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

– resistente –

la LAZIODISCO – Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Nonché contro

la **Dott.ssa Alessia Di Donna**, residente in via delle Querce n. 3, 00034 – Colleferro (RM),

- controinteressato -

per l'annullamento

previa idonea misura cautelare

- della Determinazione Direttoriale n. 1273 del 28.05.2020 con cui la Lazio Disco ha adottato il "Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2020/21" (doc. 1);
- del "Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2020/21" per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea per l'anno accademico 2020-2021 in favore degli studenti universitari (doc. 2);
- della Determinazione Direttoriale n. 1106 del 11.05.2021 avente ad oggetto: "Decadenza beneficio borsa di studio posto alloggio e contributo integrativo Anno accademico 2020/2021 n. 3.899 studenti DiSCo" con cui il medesimo Ente Regionale ha disposto l'illegittima esclusione e/o decadenza della dott.ssa Seyffarth dal beneficio dell'idoneità al contributo integrativo, per l'anno accademico 2020/2021 (doc. 3);
- delle comunicazioni intervenute sul "Portale Studenti Lazio Disco" con cui l'odierna ricorrente è stata informata dell'esclusione e/o decadenza dal beneficio integrativo o borsa di studio (doc. 4);
- della graduatoria degli studenti ammessi all'erogazione del beneficio integrativo o borsa di studio;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto e successivo, nella parte in cui lede il diritto di parte ricorrente;

nonché per l'impugnazione del parziale diniego di accesso agli atti

- relativamente all'istanza presentata in data 21.07.2021, mezzo pec alla LazioDisco (protocollo@pec.laziodisco.it), nella parte in cui non si provvedeva alla comunicazione del nominativo di un soggetto controinteressato richiesto, alla

trasmissione dei verbali di valutazione della domanda di parte ricorrente, alla trasmissione della graduatoria degli studenti ammessi all'erogazione della borsa di studio e alla dichiarazione di eventuali somme residue come stanziate da bando (doc. 5).

Preliminarmente, prima di procedere all'esposizione in fatto, è onere di questa difesa evidenziare come, lo scorso anno, la dott.ssa Seyffarth partecipava al medesimo bando previsto per l'anno accademico 2019/2020 risultando ammessa al relativo beneficio integrativo (di seguito anche "borsa di studio").

Di contro, quest'anno, relativamente al bando per l'anno accademico 2020/2021, pur avendo parte ricorrente trasmesso in largo anticipo tutta la documentazione richiesta, peraltro analoga a quella presentata l'anno precedente (con le dovute attualizzazioni temporali), risultava tuttavia esclusa dall'erogazione del beneficio integrativo senza alcuna motivazione e/o senza che le fosse stato comunicato alcun provvedimento di esclusione.

Si precisa sin da ora che <u>i requisiti di ammissione previsti dal bando per l'a.a.</u> 2019/2020 e dal bando per l'a.a. 2020/2021 erano totalmente identici.

Oltretutto, non può tacersi che dalla semplice visione delle domande presentate negli aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 le stesse risultano palesemente analoghe nei contenuti, sicché non si comprende il motivo dell'odierna esclusione (doc. 6 e 7).

Ad ogni modo, per il tramite di comunicazioni intervenute tra la dott.ssa Seyffarth e gli Uffici di LazioDisco sul portale telematico, la medesima ricorrente ha appreso in via informale che l'esclusione sarebbe dovuta dalla mancanza di legalizzazione e/o apostilla della documentazione trasmessa, senza però mai ricevere alcuna formale richiesta di integrazione e/o formali provvedimenti di esclusione.

Premesso in fatto:

Parte ricorrente, è una studentessa universitaria straniera (di nazionalità tedesca) che vive e studia a Roma (presso l'Università "La Sapienza") da ormai diversi anni. Nel

corso del primo anno di laurea magistrale, e precisamente nell'anno accademico 2019/2020, la dott.ssa Seyffarth decideva di partecipare al relativo "Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2019/2020" indetto dalla LazioDisco con cui il medesimo Ente Regionale provvedeva all'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea per l'a.a. 2019/2020.

Pertanto, l'odierna ricorrente trasmetteva la domanda di partecipazione con tutta la documentazione richiesta da bando, senza che le venisse mai richiesta alcuna "legalizzazione e/o apostilla" di quanto allegato (si v. ancora doc. 6).

A seguito dell'istruttoria dell'Amministrazione la dott.ssa Seyffarth veniva quindi ammessa all'erogazione della borsa di studio per l'a.a. 2019/2020 senza alcun tipo di eccezione.

Sulla scorta dell'esperienza dell'anno precedente, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, parte ricorrente decideva di partecipare al nuovo "Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2020/2021" per cui erano previsti i termini di scadenza per la trasmissione della documentazione utile al 26.02.2021.

Orbene, in data 13.02.2021, la dott.ssa Seyffarth inviava tramite raccomandata la documentazione necessaria per la partecipazione al bando, la quale veniva acquisita al protocollo della LazioDisco in data 16.02.2021, ben 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione (si v. pag. 4, doc. 7).

Da un agevole confronto delle domande presentate dalla ricorrente per l'a.a. 2019/2020 e l'a.a. 2020/2021, è possibile notare come la documentazione trasmessa è praticamente analoga e, in tutti e due i casi, nessun documento risulta legalizzato e/o munito di apostilla.

Tuttavia, pur essendo contenutisticamente identica a quella dell'anno precedente, la domanda di partecipazione per l'a.a. 2020/2021 veniva rigettata dalla LazioDisco con contestuale esclusione della dott.ssa Seyffarth all'ottenimento del relativo beneficio integrativo, esclusione peraltro priva di qualsivoglia motivazione.

Oltretutto, non può tacersi che i due bandi risultano essere palesemente identici, soprattutto nella parte in cui disciplinano la modalità di presentazione delle

domande. Difatti, le predette modalità vengono descritte, in entrambi i bandi, ai rispettivi artt. 19 in cui si prevede che "Gli studenti provenienti dai Paesi appartenenti all'Unione Europea [...] devono allegare alla domanda la documentazione reddituale del ..., patrimoniale del ... e composizione del nucleo familiare del ..., tradotti in lingua italiana e legalizzati ai sensi della normativa vigente" (cfr. art. 19 bando a.a. 2020/2021, doc. 2, pag. 23 e art 19 bando a.a. 2019/2020, doc. 11, pag. 22).

Ciò detto, in data 25.02.2021, prima della definitiva scadenza dei termini di presentazione delle domande, parte ricorrente contattava gli uffici della LazioDisco per il tramite del portale telematico chiedendo informazioni sullo stato della pratica. Con evidente ritardo, solo in data 11.03.2021, la LazioDisco riscontrava la richiesta dell'odierna istante asserendo che nella documentazione prevenuta sarebbero mancanti "legalizzazione o apostilla" e che "le integrazioni sono accettate solo se pervenute entro il termine ultimo del 26 febbraio 2021" (si v. pag. 1, doc. 4).

Sulla scorta di quanto esposto, non può tacersi l'evidente condotta illegittima dell'Amministrazione, in quanto:

- ha riscontrato tardivamente (e peraltro solo in via informale) la richiesta della candidata, determinando quindi l'impossibilità di poter integrare e/o rettificare la documentazione;
- a fronte della tempestiva ricezione della documentazione (si ricorda ben 10 giorni prima del termine di scadenza), non ha dato comunicazione all'interessata della presunta difformità della documentazione, né ha posto in essere alcun "soccorso istruttorio" tale da poter permettere l'integrazione documentale entro i termini.

A fronte di tale situazione, in data 04.07.2021, la dott.ssa Seyffarth, per il tramite degli odierni scriventi, presentava a mezzo pec formale ricorso in via di autotutela direttamente alla LazioDisco chiedendo di voler "revocare, in via di autotutela, l'esclusione di parte istante consentendo l'integrazione documentale mediante soccorso istruttorio con riconoscimento di un tempo utile per poter provvedere al reperimento della documentazione ritenuta necessaria" (doc. 8).

In data 16.07.2021, l'Amministrazione riscontrava il predetto ricorso in autotutela rigettando le richieste e asserendo che "La Sua assistita ha prodotto documentazione reddituale/patrimoniale, spedita il 13 febbraio 2021 e pervenuta il 16 febbraio 2021, non legalizzata né apostillata. Per questo motivo è stata dichiarata decaduta dai benefici richiesti con determinazione direttoriale n. 1106 del 11/05/2021. La data del 26 febbraio 2021 è per il Bando in questione il termine ultimo perentorio, non solo per la consegna della documentazione definitiva reddituale/patrimoniale da parte degli studenti internazionali, ma anche, in generale, per la regolarizzazione della posizione concorsuale" (doc. 9).

Inoltre, nella stessa comunicazione, la LazioDisco ammetteva a chiare lettere l'eccezione disposta l'anno precedente e quindi ha palesemente riconosciuto che l'azione della P.A. ha ingenerato un evidente "legittimo affidamento" nella candidata (attualmente esclusa) che, l'anno prima, si era vista ammessa all'erogazione della borsa di studio sulla base dell'analoga documentazione presentata l'anno corrente: "Né, del resto, può essere invocato un presunto "legittimo affidamento" per il fatto che lo scorso anno sia stata effettuata un'eccezione, consentendo così alla studentessa di beneficiare della borsa di studio nonostante la mancata legalizzazione dei documenti reddituali" (si v. ancora doc. 9).

Successivamente, in data 21.07.2021, sempre nell'interesse di parte ricorrente, gli scriventi presentavano richiesta di accesso agli atti al fine di poter prendere visione o estrarre copia dei seguenti documenti:

- "1. documentazione fornita da parte istante per l'ammissione al bando diritto allo studio 2020/2021;
- 2. nominativo del responsabile dell'istruttoria della pratica della sig.ra Tabea Seyffarth;
- 3. documentazione fornita da parte istante per l'ammissione al bando diritto allo studio per l'anno 2019/2020;
- 4. nominativo ed indirizzo di residenza del soggetto che l'Amministrazione riterrà eventuale controinteressato e/o cointeressato;

- 5. tutti i verbali relativi alla fase di valutazione della documentazione proposta dall'istante per l'anno 2020/2021;
- 6. graduatoria degli studenti stranieri ammessi all'erogazione della borsa di studio per l'anno 2020/2021;
- 7. dichiarazione di eventuali somme residue rispetto a quanto stanziato dal bando 2020/2021 per il quale la candidata ha concorso" (**doc. 10**).

In parziale riscontro della predetta istanza di accesso agli atti, l'Ente Regionale trasmetteva le sole domande presentate dalla dott.ssa Seyffarth negli aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 con contestuale provvedimento di esclusione per l'a.a. 2020/2021, omettendo la comunicazione circa le richieste indicate ai punti nn. 4, 5, 6 e 7 (si v. ancora doc. 5).

Per quanto finora esposto, si rileva che l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio integrativo è assolutamente illegittima in ragione dei seguenti

MOTIVI

- I. Sulla illegittimità del diniego amministrativo per manifesta illogicità e irragionevolezza. Violazione degli art. 3, 34 e 97 Cost. Violazione della regola della trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere, violazione del principio di imparzialità. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio della certezza del diritto.
- **I.A.** Come anticipato nella parte in fatto, la ricorrente presentava tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione nei termini previsti da bando.

Gli atti impugnati, e meglio delineati in epigrafe, ledono gravemente la posizione di parte ricorrente e violano uno dei principi cardine dell'azione amministrativa: il principio del legittimo affidamento.

L'Amministrazione resistente, in data 11.03.2021, in via informale, comunicava a parte ricorrente che "nella comunicazione pervenuta manca legalizzazione e apostilla. Si rappresenta che, come da bando, le integrazioni sono accettate solo se pervenute entro il termine ultimo del 26 febbraio 2021". Tale mero "aspetto formale", lungi dall'essere elevato a rango di vero e proprio requisito sostanziale all'interno del bando, è stato

invece ritenuto un vero e proprio criterio valutativo, caratterizzato dall'avere un peso tale da riuscire a spostare l'equilibrio della posizione della ricorrente, alla stregua dei criteri del reddito e del merito (i quali dovrebbero rappresentare gli unici requisiti per la selezione dei candidati nelle procedure di attribuzione della borsa di studio).

In altri termini, parte ricorrente, pur possedendo tutti i requisiti sostanziali previsti da bando (sia reddituali che di merito), è stata comunque esclusa dall'erogazione della borsa di studio per una semplice formalità (legalizzazione e/o apostilla) che non può in alcun modo inficiare e/o modificare l'effettiva esistenza dei requisiti sostanziali posseduti dalla candidata.

Difatti, i requisiti reddituali e di merito della Dott.ssa Seyffarth sono comunque esistenti pur in assenza di legalizzazione e/o apostilla della documentazione.

Peraltro, non può sfuggire a codesto Ecc.mo Giudicante che l'effettivo possesso dei requisiti di parte ricorrente è stato incontestabilmente riconosciuto lo scorso anno (a.a. 2019/2020) dalla stessa LazioDisco, la quale, sulla base delle identiche modalità di presentazione delle domande per i due anni accademici e sulla scorta dell'identica documentazione presentata anche quest'anno (a.a. 2020/2021), ha riconosciuto alla Dott.ssa Seyffarth l'erogazione della borsa di studio.

È quindi evidente che il riconoscimento del diritto all'ottenimento della borsa di studio da parte della LazioDisco nell'a.a. 2019/2020 (si ribadisce, sulla base di identica documentazione presentata anche quest'anno) ha ingenerato il convincimento di parte ricorrente ad essere ammessa al beneficio anche per l'anno corrente.

Già da tale circostanza non può che rilevarsi la contraddittorietà dell'agere serbato da parte della Commissione esaminatrice, la medesima Commissione che, di contro, lo scorso anno valutava positivamente la concorrente.

E pertanto, si richiama il noto principio del legittimo affidamento.

Nello specifico il legittimo affidamento è principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario. Nel caso di specie

l'affidamento sorge a seguito di un comportamento dell'Amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo al ricorrente consistente nel riconoscerle il diritto ad ottenere la borsa di studio nell'anno accademico 2019/2020. Nell'agere della P.A., come noto, tale "convincimento" ingenerato nel privato cittadino, viene definito "legittimo affidamento" e, nel caso de quo, risulta macroscopicamente violato.

Esso costituisce un principio consolidato che impone all'Amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare, per l'appunto, un ragionevole affidamento nel destinatario. Conseguenza diretta del prefato principio è quella situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità Amministrativa, che non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita.

Gli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo tutelato consistono nell'elemento oggettivo del provvedimento vantaggioso per il destinatario, nell'elemento soggettivo della buona fede del destinatario e nel fattore temporale, poiché è necessario il consolidamento della situazione di vantaggio nella sfera del privato e, pertanto, è indispensabile che quest'ultimo abbia mantenuto il bene per un certo lasso di tempo, così da stabilizzare il convincimento circa la spettanza del bene stesso.

Come è semplice rilevare, nel caso della dott.ssa Seyffarth, entrambi gli elementi risultano presenti.

Parte ricorrente, infatti, ha dapprima partecipato al bando di assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020, ove le veniva incondizionatamente riconosciuto il diritto ad ottenere il beneficio. Successivamente, per l'anno corrente, parte istante presentava la medesima domanda corredata dall'identica documentazione presentata l'anno precedente. Tuttavia, la ricorrente veniva esclusa dall'erogazione della borsa di studio. Non si colgono, pertanto, le ragioni per cui la P.A. ha ritenuto di dover considerare la ricorrente beneficiaria lo scorso anno ed escluderla dal beneficio nell'anno corrente.

Delle due l'una.

Vale a dire, a fronte del precedente riconoscimento, l'Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al beneficio integrativo la ricorrente anche per l'anno corrente; o quantomeno avrebbe dovuto escluderla l'anno precedente per le medesime motivazioni, circostanza che però non si è realizzata.

Oltretutto, la violazione del principio del legittimo affidamento è riscontrabile anche dal mero dato cronologico. Parte ricorrente dal momento della presentazione della domanda, sino alla data ultima di presentazione indicata dal bando di concorso, non riceveva da parte dell'Amministrazione alcuna comunicazione in merito alla carenza della documentazione da essa presentata ovvero della necessità di integrare la stessa. L'agere amministrativo è stato dunque tale da ingenerare nei confronti della parte ricorrente la legittima aspettativa dell'accoglimento della domanda presentata dalla ricorrente e dunque il riconoscimento dell'erogazione del beneficio economico oggetto del bando di concorso.

Si specifica nuovamente difatti che nonostante parte ricorrente avesse rispettato il termine di scadenza per la presentazione delle domande (fissato per il 26.02.2021), inoltrando la propria domanda in data 13.02.2021, l'Amministrazione resistente non è invece stata in alcun modo tempestiva nella comunicazione del diniego. Quest'ultima difatti solo in data 11.03.2021 provvedeva a dare comunicazione del diniego intervenuto, peraltro soltanto tramite comunicazione informale sul portale telematico. Ad ogni buon conto, seppur dovesse ritenersi che l'errore faccia riferimento alla domanda dell'anno precedente, in ogni caso, si sarebbe generata una lesione del consolidato principio di diritto.

Difatti, su questione analoga, si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza delle SS.UU n. 8236/2020.

Con tale pronuncia, in tema di legittimo affidamento la Corte ha affermato per la prima volta la possibilità per il privato di ottenere il risarcimento del danno per lesione dell'affidamento causato da una "fattispecie comportamentale pura" della Pubblica Amministrazione. Con tale provvedimento, la tutela dell'affidamento viene scollegata

completamente dall'atto amministrativo e viene invece agganciata esclusivamente alla pura condotta della P.A. che, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, realizza una serie di condotte che, prese in considerazione unitariamente, portano alla creazione di una situazione di apparenza per il privato, il quale matura l'aspettativa a conseguire un provvedimento favorevole, che viene poi delusa dalla stessa P.A., la quale torna sui suoi passi in modo del tutto contraddittorio.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, il privato ha diritto ad essere risarcito perché il danno-evento prodotto dai comportamenti ondivaghi della PA si sostanzia nella lesione del diritto soggettivo alla tutela dell'affidamento, collegato a sua volta al diritto di matrice costituzionale della autodeterminazione, vale a dire al diritto di ciascuno di compiere liberamente le proprie scelte senza essere indotto in errore da altrui comportamenti contraddittori.

Ebbene, alla luce di quanto finora esposto, appare evidente che l'odierna ricorrente ha legittimamente fatto affidamento sul suo diritto (peraltro già riconosciuto dalla P.A. l'anno precedente) a percepire la borsa di studio. Nel caso di specie, emerge chiaramente l'arbitrarietà e la superficialità con cui la P.A. ha agito, causando una evidente lesione della posizione della ricorrente che, ad oggi, si trova nella condizione di non poter proseguire serenamente, la propria carriera universitaria a causa di quanto rappresentato.

Se l'Amministrazione resistente avesse rispettato il principio della valorizzazione del merito e del reddito sicuramente, in virtù della posizione della ricorrente, avrebbe assegnato la borsa di studio alla Seyffarth, circostanza che purtroppo non si è realizzata.

I.B Ad ogni modo, oltre alla violazione del legittimo affidamento, risulta palese la violazione del principio di ragionevolezza, attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo della ricorrente, la quale, in conseguenza ad una arbitraria determinazione della P.A. si vede illegittimamente privata del proprio diritto allo studio.

In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale allo studio per mano ministeriale ed in assenza (recte, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

È evidente come tale agere si pone in aperto ed evidente contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, e per tale ragione deve essere annullato.

II. Eccesso di potere per contraddittorietà. Irrazionalità dell'agere amministrativo. Violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 per omessa applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio. Sulla mancata comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione degli artt. 2-6 della L. n. 241/1990.

Come noto, il soccorso istruttorio è un istituto che trova applicazione in relazione a qualunque procedimento amministrativo e trova fondamento legislativo nell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale individua i principali adempimenti che devono essere compiuti al fine di colmare lacune documentali, modificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere nella fase istruttoria necessari all'emanazione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento.

L'istituto del soccorso istruttorio, quindi, consente nell'ambito di procedimenti amministrativi di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

In altri termini, il soccorso istruttorio può essere definito come la procedura che consente al RUP di "venire in aiuto" del privato consentendogli di integrare la documentazione prodotta e rettificare le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

che dovessero comparire nella fase istruttoria preordinata all'emanazione dell'atto finale.

Il ricorso al prefato istituto non può né interpretarsi semplicemente in una deresponsabilizzazione dei privati né tantomeno come una violazione della par condicio, facendo venir meno il principio di imparzialità dell'amministrazione. L'intervento del privato nel procedimento non può consistere in una vera e propria integrazione documentale (nuovi documenti), ma deve limitarsi ad una mera regolarizzazione della stessa.

Il Giudice Amministrativo, in tema di soccorso istruttorio, ha recentemente chiarito che "ritenuto che la presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce un'irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241" e "considerato che il mancato esperimento del soccorso istruttorio rende manifestamente illegittimo l'atto di esclusione impugnato e che il ricorso può essere accolto con decisione in forma semplificata" (Tar del Lazio, sentenza n. 337 del 20 febbraio 2019).

Nel caso in esame, l'Amministrazione, difformemente da quanto previsto dal bando e, soprattutto da quanto prescritto dall'art. 6 comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha mai comunicato formalmente la necessità di integrare la documentazione.

In linea generale, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente formali (come quello di cui trattasi) possano pregiudicare gli operatori più meritevoli che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili (Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975), sicché "In assenza dell'attivazione del soccorso istruttorio, l'esclusione del concorrente dalla gara per mancata produzione della dichiarazione circa i requisiti prescritti può ritenersi illegittima solo laddove, nel corso del giudizio, il concorrente stesso abbia dato prova del possesso dei requisiti suddetti" (Cons. Stato,

V, 10 aprile 2018, n. 2180; V, 11 dicembre 2017, n. 5826)" (così Cons. Stato, V, 5 aprile 2019, n. 2242).

In particolare, solo in data 11.03.2021, e quindi dopo la scadenza dei termini per le eventuali integrazioni e/o rettifiche (26.02.2021), l'Amministrazione ha, per la prima volta, rappresentato a parte ricorrente la mancanza della presunta legalizzazione e/o apostilla, certificazione che convalida, con pieno valore giuridico l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico sul piano internazionale, senza però mai attivarsi preventivamente al fine di permettere alla stessa ricorrente la possibilità di integrare tale asserito deficit.

Al riguardo va evidenziato come il mancato ricorso al soccorso istruttorio si ponga in netto contrasto sia con la lex specialis (il bando) sia con la costante giurisprudenza in materia. Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, infatti, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Appare pertanto chiaro che, nella sostanza, parte ricorrente possiede tutti i requisiti di cui al bando e che, se l'Amministrazione avesse correttamente attivato la procedura di cui all'art. 6 della legge 241/90, non vi sarebbe stato alcun motivo per negare il diritto ad ottenere quanto legittimamente richiesto.

L'omissione perpetrata da parte dell'Amministrazione rende assolutamente illegittimo il provvedimento oggetto di gravame.

II.B Altresì, occorre rilevare che a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione avrebbe dovuto, al fine di garantire autentica effettività al diritto di contraddittorio dell'odierna ricorrente, informare la ricorrente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, così come previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990, accordando alla stessa un congruo termine per produrre osservazioni scritte o elementi documentali che potessero supportare le proprie pretese.

Così non è stato in quanto parte ricorrente, senza alcun preavviso di rigetto, in data 11.03.2021, riceveva un'informale comunicazione sul portale LazioDisco con cui le veniva comunicato il rigetto della domanda presentata.

L'Amministrazione ha in tal modo leso irrimediabilmente i principi di buon andamento, di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa di cui agli artt. 97 della Costituzione ed artt. 2-6 della L. n. 241/1990 nonché, l'art. 10 bis della medesima norma.

Certamente, nel caso di specie, la partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo avrebbe senza dubbio rivestito un'utilità sostanziale per quest'ultima.

La ricorrente, qualora informata preliminarmente sulla necessità di integrare la propria documentazione, avrebbe potuto certamente produrre i documenti idonei ed utili allo scopo di permettere all'Amministrazione di virare verso un provvedimento finale di segno positivo.

Il provvedimento di diniego è dunque insanabilmente inficiato (anche) per il mancato rispetto della procedura introdotta con l'art. 10 bis L. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, par. 20 aprile 2011, n.1555 e T.A.R. Catania, Sez. III, 21 dicembre 2012, n.3037) con ovvie ripercussioni sul diritto di difesa di parte ricorrente.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. ILLEGITTIMA DISCRIMINAZIONE E SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST.

Come già ampiamente esposto in fatto, in data 21.07.2021, per il tramite degli scriventi, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti al fine di richiedere la documentazione inerente la procedura di assegnazione del beneficio per l'a.a. 2020/2021 con le relative domande di partecipazione presentate dalla ricorrente negli aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 e la conseguente graduatoria degli studenti ammessi al beneficio (si v. ancora doc. 10).

In data 09.08.2021 l'istanza di accesso agli atti veniva solo parzialmente evasa in quanto non tutte le richieste formulate venivano completamente esaudite.

La circostanza che l'Ufficio non abbia completamente evaso la richiesta di accesso agli atti è idonea ad integrare il diniego tacito del medesimo Ufficio all'accesso, nonché un pregiudizio al diritto di difesa di parte ricorrente costituzionalmente garantito all'art. 24 Cost.. Difatti, il predetto Ufficio ometteva di fornire la documentazione richiesta così da non garantire adeguatamente il sotteso diritto di accesso agli atti amministrativi quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, così come sancito dall'art. 22 ss. della Legge 241 del 1990, in puntuale applicazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost.

Come è noto, l'art. 24 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005 e recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso, dispone espressamente, al comma 7, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici."

Il successivo art. 25 ribadisce l'obbligo dell'Amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi dal regolamento adottato dall'Amministrazione medesima per i motivi espressamente previsti dalla legge n. 241/1990 citata.

Orbene, sul punto si deve evidenziare che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente integra i presupposti di un illegittimo diniego, per il fatto che l'ostensione di documenti non pienamente soddisfacenti le richieste avanzate in sede di accesso comporta la conseguente compressione del diritto di difesa dei soggetti interessati.

Sul punto la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso che "il giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi è finalizzato a garantire e attuare la trasparenza della p.a. e a verificare l'imparzialità dell'operato della stessa" (ex multiis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, Sentenza n. 3641/2013).

L'aver prodotto una documentazione parziale rispetto a quella richiesta equivale quindi ad una evidente compressione del diritto di difesa della parte istante, nonché una violazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost.

Nello specifico, l'Amministrazione interpellata, in maniera del tutto arbitraria, ha omesso di fornire il nominativo del soggetto controinteressato e/o co-interessato alla procedura de qua.

Inoltre, del tutto priva di riscontro può ritenersi l'avanzata richiesta di fornire la graduatoria dei soggetti individuati come beneficiari della borsa di studio in quanto la P.A. si è limitata a trasmettere un estratto della stessa ove risulta riportato esclusivamente il nominativo dell'odierna ricorrente.

Pertanto, le omissioni perpetrate dalla LazioDisco, in ordine alla prefata richiesta di accesso agli atti, determinano un'evidente condotta illegittima della medesima Amministrazione oltreché una compressione del diritto di difesa di parte ricorrente.

Istanza cautelare

Il ricorso è assistito dal prescritto periculum in mora e fumus boni juris.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente ad ottenere l'erogazione della borsa di studio da parte dell'ente LazioDisco. L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avranno inizio le attività didattiche relative al corso di laurea frequentato dalla ricorrente che, ad oggi, si trova senza il sostentamento minimo necessario per potervi partecipare e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime di parziale frequentazione delle lezioni e, nel corso dell'anno accademico, dovrebbero tornare ad essere totalmente ed esclusivamente con frequenza in presenza.

Da quanto rappresentato nel presente ricorso emerge che la ricorrente versa in un evidente stato di bisogno economico e, senza l'erogazione della borsa di studio, sarà costretta a dover rinunciare al percorso di studi intrapreso.

Quanto al fumus boni juris si ribadisce che, la domanda presentata nell'a.a. 2019/2020 e quella proposta nell'a.a. 2020/2021 sono assolutamente analoghe nei contenuti e, per il primo anno, la concorrente veniva riconosciuta idonea mentre, per il secondo, veniva illegittimamente esclusa. Appare di palese evidenza l'esistenza del diritto concreto in capo all'odierna ricorrente.

La non trattazione della cautelare, di fatto, sposterebbe di almeno un anno la delibazione della domanda rendendo sostanzialmente inutile la stessa esistenza del giudizio e l'interesse alla sua proposizione e coltivazione. Proprio sul tema si è perfino espressa la Corte Costituzionale (C. Cost., 29 maggio 2002, n. 219) e, diversamente opinando, verrebbe meno, inoltre, ogni tutela al principio di effettività della tutela. Se, difatti, sol per la complessità delle questioni dedotte, si volesse eliminare ogni possibilità, in concreto, di tutela cautelare, non potrà che convenirsi che verrebbe meno il principio di effettività della tutela.

La mancata concessione della cautelare, spostando a meriti lontani la delibazione, inoltre, incide, negativamente, sulla necessità che esista un controllo costante dell'agere dell'amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venire meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi stante una prospettiva eccessivamente diluita nel tempo dell'esito del contenzioso. Il premio dell'effettività della tutela concretizzatosi nell'ammissione cui la giurisprudenza è approdata, pertanto, appare anche il frutto del ruolo di "sentinella" che l'ordinamento conferisce al cittadino concorrente senza il quale, probabilmente, mancherebbe qualunque controllo non solo da parte del G.A. ma anche da parte di altri organi a ciò deputati.

Stante tutto quanto sopra esposto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) annullare, previa adozione di misure cautelari, la Determinazione Direttoriale n. 1106 del 11.05.2021, emessa dalla LazioDisco, nella parte in cui ha dichiarato l'esclusione e/o la decadenza della ricorrente dall'erogazione della borsa di studio per l'a.a. 2020/2021 con relativa esclusione dalla graduatoria definitiva dei vincitori e, per l'effetto,
- 2) ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare la situazione della ricorrente con conseguente riconoscimento del diritto all'ottenimento della borsa di studio e/o beneficio integrativo con conseguente riposizionamento della medesima ricorrente nella graduatoria definitiva.

Per questi motivi

SI CHIEDE

Alla S.V.E. di voler annullare, anche in parte qua, tutti gli atti impugnati in epigrafe e, previo accoglimento e della superiore istanza cautelare, ordinare all'Amministrazione la rettifica della posizione di parte ricorrente ammettendola nella graduatoria definitiva quale beneficiaria della borsa di studio e/o del beneficio integrativo.

Con ogni più ampia riserva anche di natura istruttoria.

Con riguardo all'iscrizione della causa a ruolo si dichiara che il valore del C.U. è pari ad ϵ . 650,00.

Salvis juribus.

Roma, 7 settembre 2021.

Avv. Giulio Leo

Avv. Vincenzo Zecchino

Avv. Andrea Mineo"

- 2) In data 08.09.2021 il ricorso sopra trascritto, completo dei documenti allegati e della prova della notifica alla controinteressata e alle altre parti resistenti, veniva depositato tramite plico raccomandato presso la Regione Lazio;
- **3)** A seguito di ciò, la Regione resistente, in persona del Presidente *pro* tempore, a mezzo del proprio legale di fiducia, Avv. Rita Santo, proponeva atto di opposizione *ex*

art. 10, D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 22.10.2021, con il quale è stata richiesta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, riservando a tale sede la formulazione di domande e conclusioni.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la **Dott.ssa Tabea Seyffarth** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, le domande e le conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

Domanda di adozione di misure cautelari collegiali

(art. 55 Cod. proc. amm.)

Il ricorso è assistito dal prescritto periculum in mora e fumus boni juris.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente ad ottenere l'erogazione della borsa di studio da parte dell'ente LazioDisco. L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avranno inizio le attività didattiche relative al corso di laurea frequentato dalla ricorrente che, ad oggi, si trova senza il sostentamento minimo necessario per potervi partecipare e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime di parziale frequentazione delle lezioni e, nel corso dell'anno accademico, dovrebbero tornare ad essere totalmente ed esclusivamente con frequenza in presenza.

Da quanto rappresentato nel presente ricorso emerge che la ricorrente versa in un evidente stato di bisogno economico e, senza l'erogazione della borsa di studio, sarà costretta a dover rinunciare al percorso di studi intrapreso.

Quanto al *fumus boni juris* si ribadisce che, la domanda presentata nell'a.a. 2019/2020 e quella proposta nell'a.a. 2020/2021 sono assolutamente analoghe nei contenuti e, per il primo anno, la concorrente veniva riconosciuta idonea mentre, per il secondo, veniva

illegittimamente esclusa. Appare di palese evidenza l'esistenza del diritto concreto in capo all'odierna ricorrente.

La non trattazione della cautelare, di fatto, sposterebbe di almeno un anno la delibazione della domanda rendendo sostanzialmente inutile la stessa esistenza del giudizio e l'interesse alla sua proposizione e coltivazione. Proprio sul tema si è perfino espressa la Corte Costituzionale (C. Cost., 29 maggio 2002, n. 219) e, diversamente opinando, verrebbe meno, inoltre, ogni tutela al principio di effettività della tutela.

Se, difatti, sol per la complessità delle questioni dedotte, si volesse eliminare ogni possibilità, in concreto, di tutela cautelare, non potrà che convenirsi che verrebbe meno il principio di effettività della tutela.

La mancata concessione della cautelare, spostando a meriti lontani la delibazione, inoltre, incide, negativamente, sulla necessità che esista un controllo costante dell'agere dell'amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venire meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi stante una prospettiva eccessivamente diluita nel tempo dell'esito del contenzioso. Il premio dell'effettività della tutela concretizzatosi nell'ammissione cui la giurisprudenza è approdata, pertanto, appare anche il frutto del ruolo di "sentinella" che l'ordinamento conferisce al cittadino concorrente senza il quale, probabilmente, mancherebbe qualunque controllo non solo da parte del G.A. ma anche da parte di altri organi a ciò deputati.

Per tali motivi, l'odierna ricorrente

CHIEDE

All'Ecc.mo T.A.R. Lazio di voler annullare, anche *in parte qua*, tutti gli atti impugnati in epigrafe e, previo accoglimento e della superiore istanza cautelare, ordinare all'Amministrazione la rettifica della posizione di parte ricorrente ammettendola nella graduatoria definitiva quale beneficiaria della borsa di studio e/o del beneficio integrativo.

Con ogni più ampia riserva anche di natura istruttoria.

Salvis juribus.

Roma, 26 ottobre 2021.

Avv. Giulio Leo

Avv. Vincenzo Zecchino

Avv. Andrea Mineo